

Spett.le

PROVINCIA DI BRINDISI

Area 4 – Ambiente e Mobilità

Settore Ambiente

provincia@pec.provincia.brindisi.it

Via Annibale De Leo, 3 – 72100 Brindisi (BR)

e.p.c.

Regione Puglia

Dipartimento Sviluppo Economico

Sezione Transizione Energetica

Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili

ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

servizio.energiesinnovabili@pec.rupar.puglia.it

dipartimento.sviluppoeconomico@pec.rupar.puglia.it

Corso Sidney Sonnino, 177 – 70121 Bari (BA)

Comune di Brindisi

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

ufficiourbanistica@pec.comune.brindisi.it

ufficiotecnico@pec.comune.brindisi.it

Piazza Matteotti, 1
– 72100 Brindisi (BR)

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.

Viale della stazione, 8

Bolzano (BZ), CAP 39100

apollobrindisigentilesrl@legaimail.it

22/12/2025

Prot. N. 166/2025

Bolzano

Oggetto: Apollo Brindisi Gentile Srl. VIA/PAUR - Realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (impianto agrivoltaico) sito nel comune di Brindisi (BR), di potenza nominale pari a 5,6252 MW.

Misure di compensazione – riscontro alla nota prot. 0039213 del 12 dicembre 2025.

**INVESTING IN A
GREEN FUTURE**



Spett.le Provincia,

con la presente, la società Apollo Brindisi Gentile S.r.l., C.F. e P. IVA 03160010215, con sede legale in Viale della Stazione, 8 – 39100, Bolzano (BZ), nella persona del legale rappresentante *p.t.* Diego Garfias nato a Santiago del Cile il 09/05/1967 e residente a Vienna in Via Telephonweg (di seguito, la “**Società**” o la “**Scrivente**”), formula riscontro alla nota di Codesto Spett.le Ente trasmessa con prot. 0039213 del 12 dicembre 2025 in merito alla conclusione del procedimento in oggetto, rappresentando quanto segue.

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.

Viale della stazione, 8

Bolzano (BZ), CAP 39100

apollobrindisigentilesrl@legaimail.it

PREMESSO CHE

1. In data 5 settembre 2022, la Società ha presentato presso la Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia un'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, D.lgs. 387/2003 (l’“**Autorizzazione Unica**”) per la realizzazione di un progetto agrovoltaiico di potenza nominale pari a 6.468,00 kWp e relative opere connesse nel Comune di Brindisi (BR) (di seguito, il “**Progetto**”).
2. Codesta Spettabile Provincia, con provvedimento dirigenziale prot. n. 109 del 27 ottobre 2022, ha disposto l’assoggettamento a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 23 e ss. del D. Lgs. 152/2006 (il “**Codice dell’Ambiente**”) del Progetto.
3. Pertanto, la Società, con nota acquisita al prot. provinciale n. 18582 del 30 maggio 2023, ha depositato presso Codesta Spettabile Provincia istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-*bis* del Codice dell’Ambiente (“**PAUR**”).
4. Con verbale conclusivo di conferenza dei servizi del 24 maggio 2024 della Provincia di Brindisi (prot. n. 0018807 del 7 giugno 2024), il Progetto ha ottenuto esito positivo di compatibilità ambientale, condizionato alla presentazione di integrazioni documentali, debitamente trasmesse dalla Società in data 18 luglio 2024.
5. Con specifico riguardo alle misure di compensazione ambientale da riconoscere in favore del Comune di Brindisi in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 219 del 10 settembre 2010 (di seguito “**D.M. 2010**”), subito dopo l’avvio del procedimento di PAUR la Scrivente ha avviato un confronto con il Comune di Brindisi, pervenendo all’elaborazione di una proposta di convenzione di misure compensative trasmessa in data 29 novembre 2023.
6. A seguito di formale richiesta del Comune di Brindisi del 12 dicembre 2023, la Società è stata invitata a trasmettere una nuova proposta in relazione alle misure di compensazione e, pertanto, la

INVESTING IN A
GREEN FUTURE



proposta di convenzione è stata prontamente revisionata e nuovamente inoltrata al Comune di Brindisi in data 19 gennaio 2024.

7. Tuttavia, la bozza revisionata in questione è rimasta senza riscontro formale da parte del Comune, nonostante in data 24 luglio 2025 la Società abbia sollecitato quest'ultimo a fornirne in vista dell'approssimarsi della conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica, reiterando altresì la propria disponibilità ad un incontro in presenza ove ciò fosse ritenuto necessario per la definizione della convenzione.

8. Pur in assenza di una formale approvazione della proposta di convenzione per le misure compensative, con Determinazione del Dirigente della Sezione Transizione Energetica prot. n. 00244 dell'8 ottobre 2025, la Regione Puglia ha rilasciato l'Autorizzazione Unica per il Progetto n.seno al procedimento di PAUR, subordinandone l'efficacia, tra l'altro, alla condizione che la Società attui misure di compensazione ambientale e territoriale a favore del Comune territorialmente competente, a norma dell'Allegato 2 del D.M. 2010.

9. Ad oggi, a fronte del rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale e dell'Autorizzazione Unica, la Società rimane in attesa dell'emanazione del solo provvedimento finale di PAUR da parte di Codesta Spettabile Provincia, nulla più ostando al rilascio dello stesso.

10. Senonché, in data 12 dicembre 2025, con nota prot. n. 0039213, Codesta Spettabile Provincia ha richiesto alla Società e al Comune di Brindisi evidenza, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta nota, dell'avvenuta approvazione delle misure compensative ai fini dell'adozione del provvedimento di PAUR relativo al Progetto.

11. In riferimento al punto di cui sopra, in data 16 dicembre 2025 la Scrivente ha allora provveduto a trasmettere nuovamente al Comune di Brindisi la proposta di convenzione, richiedendo di esprimersi in merito rilasciando un formale riscontro.

12. In data 19 dicembre 2025 il Comune di Brindisi ha trasmesso alla Scrivente e a codesta spettabile Provincia una comunicazione, marcata PROT – 0166693 del 19/12/2025, nella quale si richiede alla Scrivente di riscontrare alle richieste ivi contenute entro i termini di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

CONSIDERATO CHE

1. Il termine di dieci giorni fissato da Codesta Spett.le Provincia risulta eccessivamente breve non essendo possibile, anche per evidenti ragioni tecnico-operative (e.g., predisposizione delle procure dei firmatari, organizzazione dello scambio di corrispondenza per la sottoscrizione della convenzione da entrambe le parti), addivenire in un termine tanto ristretto ad un accordo formale per la realizzazione delle misure compensative in favore del Comune di Brindisi.

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.

Viale della stazione, 8

Bolzano (BZ), CAP 39100

apollobrindisigentilesrl@legaimail.it

**INVESTING IN A
GREEN FUTURE**



2. Del resto, si ritiene opportuno evidenziare che, a far data dal 19 gennaio 2024, il Comune ha fornito riscontro alla bozza di convenzione predisposta dalla Società (resa disponibile anche a Codesta Spettabile Provincia a decorrere dal 25 luglio 2025, prot. n. 0024582) esclusivamente con l'ultima comunicazione del 19 dicembre 2025. Con tale comunicazione, peraltro, il Comune ha richiesto un termine significativamente superiore ai 10 giorni indicati da Codesta Spettabile Provincia, pari a 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa (e dunque fino al 3 gennaio 2026), limitatamente al mero riscontro delle richieste integrative, nonostante la Società si fosse già attivata in precedenza per sollecitare un formale riscontro da parte del Comune.

3. È di tutta evidenza, dunque, che anche alla luce dei fatti non sarà possibile pervenire alla stipula della convenzione definitiva entro il termine stabilito da Codesta Spettabile Provincia.

4. Fermo quanto precede, si ritiene necessario richiamare quanto previsto dal paragrafo 14.15 del D.M. 2010, in base al quale: *“Le amministrazioni competenti **determinano in sede di riunione di conferenza di servizi** [per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, n.d.R.] eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle presenti linee guida”*.

5. A quanto sopra fa eco il paragrafo 2, lett. f) dell'Allegato 2 al D.M. 2010, seguito dell'entrata in vigore del nuovo testo unico in materia di fonti rinnovabili di cui al D.lgs. 190/2024, che prevede che *“le misure compensative **sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati**, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune”*. Da ultimo, con l'entrata in vigore del nuovo testo unico in materia di fonti di energia rinnovabile, quanto precede è stato riflesso nel dettato normativo di cui all'art. 9, comma 10, lettera d) del decreto, ai sensi del quale l'Autorizzazione Unica reca l'indicazione delle *“compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore dei comuni **stabilite in sede di conferenza di servizi** per la realizzazione dell'intervento”* come anche previsto al comma 2, primo periodo.

6. Pertanto, la definizione del contenuto e del tipo di compensazioni ambientali in favore dei comuni interessati da un progetto di impianto di energia rinnovabile trova per legge la sua sede tipica nella conferenza di servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica (in tal senso anche Cons. Stato n. 6027/2025; 2346/2022 e 460/2022). D'altronde, il legislatore ha individuato nel modulo procedimentale della conferenza di servizi il contesto ideale nel quale far pervenire i contributi di tutti gli enti interessati dalla realizzazione di tali opere, ivi inclusi i Comuni territorialmente competenti; di talché, pare una logica conseguenza che l'eventuale confronto sul perimetro delle misure compensative abbia luogo nel medesimo contesto procedimentale.

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.

Viale della stazione, 8

Bolzano (BZ), CAP 39100

apollobrindisigentilesrl@legaimail.it

**INVESTING IN A
GREEN FUTURE**



7. In tal senso, si evidenzia altresì la limpida e pacifica giurisprudenza che ha confermato la natura endoprocedimentale del processo di definizione delle misure compensative, tra cui, in particolare TAR Sicilia-Catania, Sez. V, n. 1849/2023, secondo cui *“i provvedimenti comunali qui impugnati risultano adottati in violazione del D.M. del 2011 poiché: a) dispongono unilateralmente e al di fuori della conferenza dei servizi le misure compensative; [...] né in ogni caso contengono valutazioni effettuate in seno alla conferenza di servizio rilevabili nell'ambito del provvedimento autorizzatorio”*.

8. Sul punto, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, L. 241/1990 la conferenza di servizi viene conclusa dall'amministrazione procedente *“sulla base delle posizioni prevalenti”* espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza e che l'eventuale silenzio serbato da qualsivoglia amministrazione equivale ad *“assenso senza condizioni”*. Ne consegue che, laddove nel corso del procedimento sia stato discusso il contenuto delle misure compensative da riconoscere in favore del Comune (o dei Comuni) territorialmente competente, il silenzio di quest'ultimo attraggia anche gli aspetti inerenti la definizione delle misure compensative.

9. Inoltre, il quadro normativo e regolamentare sopra descritto non impone che nell'ambito del procedimento autorizzativo si pervenga alla stipula della convenzione per la realizzazione delle misure compensative. Ciò che è richiesto, infatti, è solamente che siano definite con chiarezza il perimetro e i contenuti essenziali delle misure compensative, in conformità alle linee guida di cui all'Allegato 2 del D.M. 2010, nell'ambito di un confronto procedimentale (i.e., la conferenza di servizi) che coinvolga non solo le future parti dell'accordo, ma anche l'ente competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica nonché le altre amministrazioni coinvolte. In questo senso, il legislatore è consapevole che la definizione di dettaglio di un accordo in forma contrattuale attiene tipicamente alla fase esecutiva dei progetti di energia rinnovabile.

10. Nel caso del Progetto, le misure compensative sono già state definite nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica svoltosi mediante conferenza dei servizi ex artt. 14 e ss. della L. 241/1990, alla quale sia Codesta Spettabile Provincia sia il Comune di Brindisi hanno preso parte. Nello specifico, l'Autorizzazione Unica per il Progetto riconosce espressamente che la Società, in sede di terza seduta di conferenza di servizi (prot. n. 18807 del 7 giugno 2024 della Regione), *“ha inviato a mezzo pec al Comune di Brindisi bozza della convenzione per la realizzazione del **progetto compensazione ambientale mediante lo sviluppo di opere pubbliche** nell'ambito del progetto di cui in oggetto. In data 12/12/2023 il Comune di Brindisi con nota prot. n. 0136229/2023 invitava il proponente a riformulare la proposta e in data 19/01/2024 la società dava riscontro inviando nuova proposta di convenzione, che qui si allega.”*.

11. Pertanto, la Regione Puglia ha espressamente ravvisato l'esistenza di un confronto in seno al procedimento di Autorizzazione

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.

Viale della stazione, 8

Bolzano (BZ), CAP 39100

apollobrindisigentilesrl@legaimail.it

**INVESTING IN A
GREEN FUTURE**



Unica circa la definizione delle misure compensative proposte dalla Società, ritenendo che già *illo tempore* fossero sufficientemente chiare e definite nonché nella disponibilità di tutte le autorità coinvolte nel procedimento autorizzativo e in particolare del Comune di Brindisi.

12. In questo senso, l'Autorizzazione Unica per il Progetto riporta specificamente che **"L'obbligo a corrispondere le misure di compensazione è da ritenersi accertato nell'iter del procedimento ed è pertanto da ritenersi cogente e vincolante ai fini dell'efficacia del presente atto, potendo far riferimento alla corrispondenza versata agli atti del procedimento fin qui, anche nelle more della loro definizione formale di intesa con l'amministrazione beneficiaria"**.

13. Pertanto, risulta evidente che la Regione Puglia abbia ritenuto, alla luce degli scambi intercorsi con il Comune di Brindisi e della proposta di convenzione predisposta dalla Società, assolti gli obblighi della Società in tema di definizione delle misure compensative ai sensi del D.M. 2010, considerando non necessario attendere anche la mera formalizzazione dell'accordo, per rilasciare l'Autorizzazione Unica, ma invece sufficiente subordinare a tale adempimento l'efficacia dell'Autorizzazione Unica.

14. In proposito, si ritiene rilevante sottolineare che, ai sensi del paragrafo 13.4 del D.M. 2010, ***"Le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento, da parte dei comuni il cui territorio è interessato dal progetto"*** (cfr., *ex multis*, TAR Piemonte, Sez. II, n. 733/2018; nonché TAR Puglia-Lecce, Sez. III, n. 1737/2016).

15. Ove quanto fin qui esposto non basti a rilevare l'inconferenza della richiesta di Codesta Spettabile Provincia, si consideri altresì che, sebbene il PAUR costituisca il provvedimento finale per la costruzione e l'esercizio del Progetto, i relativi subprocedimenti incardinati nel contesto del PAUR, ivi incluso quello di Autorizzazione Unica, rimangono distinti dal procedimento ambientale unico e mantengono la loro autonomia procedimentale e contenutistica.

16. Tanto si ricava alla luce della natura stessa del PAUR come precisato dalla giurisprudenza la quale ha sottolineato come ***"il PAUR non sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati rilasciati all'interno della conferenza di servizi, ma (pur presentando una propria autonomia sul piano effettuale), più limitatamente, li ricomprende"***; ***"Il provvedimento unico non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi"*** e ancora ***"il successivo D.Lgs. n. 104 del 2017 ha modificato in maniera rilevante la parte seconda del codice ambiente, al fine di realizzare, in conformità con quanto previsto alla legge delega, un'operazione di***

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.

Viale della stazione, 8

Bolzano (BZ), CAP 39100

apollobrindisigentilesrl@legaimail.it

**INVESTING IN A
GREEN FUTURE**



"semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale" (ex multis TAR Napoli, n. 5431/2025; Cons. Stato, sez. IV, n. 5241/2024; Cons. Stato, n. 1071/2025; Corte Cost. n. 198/2018). Dal momento che il PAUR non sostituisce i provvedimenti emessi all'esito di ciascun relativo alla loro adozione ma costituisce modulo di coordinamento e armonizzazione di diverse procedure, tali procedimenti rimangono soggetti alle rispettive discipline regolatorie e ciascuna autorità preposta mantiene le proprie competenze e potestà. Ne deriva che la valutazione circa aspetti relativi a uno specifico subprocedimento rimangono e permangono in capo all'autorità competente ex lege senza che l'autorità responsabile dell'adozione del PAUR possa ingerirvisi.

17. In questo senso, si ribadisce che, per espressa previsione di legge, la sede tipica nella quale devono essere definite le misure compensative è il procedimento di Autorizzazione Unica di competenza delle Regioni (o delle Province, ove delegate in tal senso), che nel caso di specie si è concluso con l'espresso riconoscimento della congruità e della vincolatività della proposta sottoposta dalla Scrivente.

18. Ne consegue giocoforza che Codesta Spettabile Provincia non può condizionare il rilascio del PAUR di sua competenza all'accettazione formale della proposta di misure compensative e alla stipula della convenzione per la loro realizzazione. **Infatti, tutti gli adempimenti ad oggi necessari sono stati espletati – come risulta per tabulas – nella sede congrua prevista dalla legge, i.e. la conferenza di servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica.** Al contrario, non essendo necessari ulteriori atti di assenso o formalità, come esposto in premessa, Codesta Spettabile **Provincia è tenuta a provvedere** senza ulteriore indugio, **rilasciando il PAUR**, che ricomprenderà anche gli obblighi assunti dalla Società in merito alla realizzazione delle misure compensative.

19. Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, la richiesta avanzata da Codesta Spett.le Provincia in data 12 dicembre 2025 risulta inconferente, oltre che impossibile da ottemperare nei termini ivi indicati.

Tutto ciò premesso e considerato, la Società, come sopra rappresentata,

INVITA

Codesta Spett.le Provincia al rilascio, senza indugio, del PAUR a favore della Scrivente, per le ragioni descritte in precedenza, restando inteso che la Società si impegna a provvedere, entro un termine congruo, alla formalizzazione della convenzione relativa alle opere compensative con il Comune secondo il perimetro e i contenuti essenziali delle misure compensative già definite nell'ambito del procedimento di

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.

Viale della stazione, 8

Bolzano (BZ), CAP 39100

apollobrindisigentilesrl@legaimail.it

**INVESTING IN A
GREEN FUTURE**



Autorizzazione Unica svoltosi mediante conferenza dei servizi ex artt. 14 e ss. della L. 241/1990.

Si resta a disposizione di tutti gli enti in indirizzo per fornire ogni confronto o supporto che possa consentire il tempestivo conseguimento del provvedimento in oggetto.

Apollo Brindisi Gentile S.r.l.

Viale della stazione, 8
Bolzano (BZ), CAP 39100

apollobrindisigentilesrl@legaimail.it

Distinti saluti

Diego Garfias

Legale rappresentante

INVESTING IN A
GREEN FUTURE

